

BGer 1A.112/2003 vom 4. Juni 2003

Bundesgericht, 2003-06-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.112_2003

FR: TF 1A.112/2003 du 4 juin 2003

IT: TF 1A.112/2003 del 4 giugno 2003

Regeste

Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a).

E. 1.2

La decisione impugnata emana dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino che ha statuito quale ultima istanza cantonale sul progetto delle opere forestali (art. 2d lett. a e 28 della legge ticinese sul raggruppamento e la permuta dei terreni, del 23 novembre 1970, LRPT), che costituisce una fase della procedura di raggruppamento dei terreni (Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, pag. 307, n. 615). Il ricorrente lamenta in primo luogo una violazione dell' art. 98a OG perché il Governo non ha indicato le vie di ricorso imposte dall'art. 26 cpv. 2 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1996, e dall' art. 107 cpv. 3 OG , e non ha designato il Tribunale competente a statuire in ultima istanza cantonale. Richiama, al riguardo, la sentenza del 12 aprile 2002, causa 1P.109/2002, apparsa nella RDAT II-2002 n. 70 pag. 254.

E. 1.3

La contestata tesi dell'insufficiente coordinazione tra la procedura di raggruppamento dei terreni e quella di piano regolatore, ritenuta dal Governo, non concerne l' art. 25a LPT e attiene essenzialmente al diritto cantonale (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, pag. 369, n. 836) ed è, di massima, proponibile con un ricorso di diritto pubblico. Il ricorrente adduce che i progetti litigiosi non sarebbero oggetto della procedura dell' art. 24 LPT ; sostiene inoltre che il Governo, ammettendo la necessità di un esame d'impatto ambientale, avrebbe violato l' art. 9 LPAmb . Tali argomenti devono essere trattati nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo.

E. 1.4

La decisione impugnata, che approva il progetto di dettaglio delle strade litigiose, è per la sua natura equiparabile a una decisione cantonale di ultima istanza relativa a piani di utilizzazione: tra queste ultime possono in effetti rientrare anche i progetti stradali (cfr. sentenza del 12 aprile 2002, citata, consid. 1.2; causa 1P.115/1992, sentenza del 6 maggio 1993, consid. 1c, riassunto in ZBl 95/1994, pag. 89 segg.; cfr., riguardo ai piani di utilizzazione, DTF 117 Ib 35 consid. 2, 116 Ib 159 consid. 1a, 112 Ib 164 consid. 1, 409

consid. 1b e c, e DTF 120 Ib 27 consid. 2; causa 1A.12/2000, sentenza dell'11 febbraio 2000, apparsa in RDAT II-2000, n. 68, pag. 250 segg., consid. 1c inedito; art. 13 della legge cantonale sulle strade, del 23 marzo 1983). Tali decisioni sono impugnabili di regola mediante ricorso di diritto pubblico (art. 34 cpv. 3 LPT), il ricorso di diritto amministrativo essendo riservato nei casi di decisioni cantonali di ultima istanza concernenti le indennità per restrizioni della proprietà secondo l' art. 5 LPT e autorizzazioni giusta gli art. 24-24d LPT (art. 34 cpv. 1 LPT). Tuttavia, qualora sia contestata l'applicazione di norme fondate sul diritto sostanziale della Confederazione, segnatamente sulla protezione dell'ambiente o della natura, contenute nel piano di utilizzazione, o la loro mancata applicazione, la giurisprudenza del Tribunale federale considera ancora ammissibile, eccezionalmente, il ricorso di diritto amministrativo: tale rimedio permette pure di sollevare censure concernenti l'applicazione del diritto sulla pianificazione del territorio, quando tali norme siano necessariamente in relazione con quelle del diritto sulla protezione della natura, né sussistano motivi di irricevibilità ai sensi degli art. 99 segg. OG, in particolare secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. c OG (DTF 121 II 72 consid. 1b, d ed f e rinvii, 125 II 18 consid. 4c/cc, 123 II 88 consid. 1a e 1a/cc-dd, 231 consid. 2).

E. 1.5

La proponibilità del ricorso di diritto amministrativo è data in particolare quando il piano, concernente un progetto concreto, è tanto minuzioso da essere assimilabile nei suoi effetti - che precorrono certi elementi della successiva autorizzazione edilizia, anticipandola - a una decisione concreta giusta l' art. 5 PA (DTF 119 Ia 285 consid. 3c in fine, 117 Ib 9 consid. 2b, 116 Ib 159 consid. 1a, 418 consid. 1a, concernente una strada cantonale ticinese, 115 Ib 505 consid. 2). Queste circostanze devono ritenersi adempiute nella fattispecie, ritenuto altresì che le opere realizzate nell'ambito del raggruppamento dei terreni non sono soggette alla licenza edilizia (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a del regolamento di applicazione della legge edilizia, del 9 dicembre 1992).

E. 1.6

Ne consegue che il contestato progetto di dettaglio delle strade RT è impugnabile con un ricorso di diritto amministrativo nella misura il cui ricorrente critica aspetti relativi al diritto pubblico federale, quali la protezione delle foreste, dell'ambiente, della natura e del paesaggio, oltre a una pretesa errata applicazione dell' art. 24 LPT (cfr. DTF 112 Ib 164 consid. 2) e dell'esame d'impatto ambientale riguardo alla strada litigiosa (cfr. DTF 120 Ib 70 consid. 1b). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 103 lett. a OG).

E. 2.1

La decisione dedotta in giudizio emana dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino e riguarda una vertenza concernente l'approvazione di una strada nell'ambito del raggruppamento dei terreni. Il ricorrente sostiene che sulla vertenza avrebbe dovuto statuire, quale ultima istanza cantonale, un'autorità giudiziaria e invoca al proposito l' art. 98a OG e la citata sentenza del 12 aprile 2002. Aggiunge che nella risposta presentata all'Esecutivo cantonale aveva osservato ch'era opportuno ch'esso indicasse le vie di ricorso, come previsto dall' art. 107 OG .

E. 2.2

L' art. 98a cpv. 1 OG fa obbligo ai Cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale in quanto le decisioni di queste ultime siano direttamente impugnabili con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Quest'ultima evenienza si avvera in

concreto (art. 97 cpv. 1, 98 lett. g OG). A partire dal 15 febbraio 1997 (vedi n. 1 cpv. 1 delle disposizioni finali della novella legislativa introducendo l' art. 98a OG), l' art. 98a OG si applica direttamente: questa norma comporta quindi la competenza di un'autorità giudiziaria cantonale quando pure manchino disposizioni cantonali in merito (DTF 123 II 231 consid. 7).

E. 2.3

La conclusione del ricorrente, secondo cui l'impugnata decisione governativa doveva essere esaminata da un'Autorità giudiziaria cantonale in applicazione dell' art. 98a OG è quindi fondata. Come già stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 12 aprile 2002, la vertenza doveva infatti essere decisa in ultima istanza cantonale da un Tribunale competente. In tali circostanze, il ricorso al Tribunale federale interposto contro una decisione del Governo è inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali giusta l' art. 98a OG e non può quindi essere esaminato nel merito (DTF 123 II 231 consid. 7 pag. 237). Gli atti vengono rinviati al Consiglio di Stato, che ha pronunciato la decisione impugnata, essendo compito dell'Autorità cantonale, che dispone in questo ambito di un'ampia libertà decisionale, di operare le scelte che si impongono (DTF 125 I 406 consid. 3a). Il Tribunale federale non può infatti entrare nel merito del gravame, mancando una decisione dell'Autorità cantonale giudiziaria competente. In tali circostanze, formalmente, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

E. 3

Si giustifica di non prelevare una tassa di giustizia (art. 156 cpv. 1 OG) e di assegnare al ricorrente un'indennità per ripetibili della sede federale a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 159 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.